



Titolo

Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – riconoscimento della responsabilità – mancanza – non è circostanza attenuante

Descrizione

Il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati esclude la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025).

Tale attenuante presuppone che chi commette l'offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione stessa, e dunque che la detta attenuante non sia applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti al medesimo contestati. Tale principio comporta che, indipendentemente dalla natura dell'addebito, il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati esclude la possibilità di beneficiare delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, del C.G.S.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 100/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 13, comma 1, lett. a) CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0100 CFA del 18 aprile 2025 (PF/Sig. Gianni Pittorra-U.S.D. Nuorese Calcio 1930)